



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MONTECCHIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE DI PACE di Montecchio Emilia, in persona del **dr. avv. ALFREDO CARBOGNANI** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 703/09 di R.G , decisa con dispositivo letto all'udienza del 15.06.10 promossa con ricorso ex art. 22 L. 24.11.81 n. 689 presentato
XXXXXXXXXXXX - opponente -

contro

UNIONE P.L. VAL D'ENZA - PM

Oggetto: opposizione al verbale n. 300843 del 1.8.09 della P.M. della Val D'Enza

conclusioni: il ricorrente chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati; la P.A. chiede il rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La PG di Montecchio Emilia rilevava e contestava al ricorrente la La PG con il verbale opposto rilevava e contestava al ricorrente la violazione di cui all'art. 142/9 cds per aver superato di più di 40 km il limite di velocità imposto in loco con conseguente applicazione della relativa sanzione e decurtazione di 10 punti dalla patente di guida e la sospensione della patente. Avverso all'Ordinanza successiva a detto verbale il ricorrente ha proposto opposizione, sostanzialmente contestando nel merito la rilevata infrazione, siccome a dire del ricorrente non commessa nei gravi termini espressi dal giudizio della autorità di P.S. come da ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, non risultano ragioni per procedere all'accoglimento del ricorso contro il verbale, che non può pertanto essere sostanzialmente annullato. Infatti le ragioni esposte dal ricorrente, contro le risultanze attualmente disponibili (in particolare la dichiarazione della PG), non bastano per confermare (almeno ai fini che qui interessano) la versione fornita dal ricorrente. Deve essere considerato (analogamente a quanto avviene per le violazioni di carattere penale, alle quali - almeno per tale profilo - le violazioni amministrative appaiono sostanzialmente equiparabili) che al Giudice è concessa da un lato, e riservata dall'altro, la facoltà di effettuare valutazioni particolari dell'accaduto, alle quali gli Agenti di Polizia Giudiziaria non sono tenuti, dovendo questi semplicemente limitarsi a prendere atto dei meri aspetti oggettivi, provvedendo quindi alle valutazioni del caso sulla base degli elementi disponibili e senza scendere all'analisi degli aspetti soggettivi della violazione, in particolare circa la sussistenza della colpa, che in ipotesi può anche prescindere dalla sussistenza del fatto materiale.

Lo strumento è preciso e controllato e perciò non può errare la rilevazione e non è d'obbligo la sua taratura e verifica periodica (Cass. 17361/08). La visibilità delle postazioni di rilevazione è dovuta, nei termini di legge, dal 3.8.07 e comunque non vi è prova che la stessa non fosse visibile. Al contrario il verbale attesta e fa fede del rispetto dell'art. 142 comma 6bis

cds e dell'art. 201 1bis e) cds circa la visibilità della postazione, la apposizione della debita cartellonistica e la facoltà dell'omessa contestazione immediata. Del resto il fatto che a posteriori non vi fossero adeguati cartelli anche dalle laterali non significa che gli stessi non vi fossero all'atto dell'accertamento, ben potendo la PM, come in genere in effetti procede, collocare anche debiti cartelli mobili ad adeguata distanza.

Del resto l'onere della prova incombe al ricorrente ed avverso la pubblica fede di cui è dotato il verbale diventa una prova se non diabolica praticamente difficile se non impossibile. Né ancora può considerarsi che una pattuglia od un'auto collocata per la rilevazione, sia pure civile, resti potenzialmente sufficientemente visibile, anche se la parte ricorrente non l'ha potuta vedere; non averla vista non significa che non fosse visibile, e del resto non si può pretendere, né è possibile, che la pattuglia ovvero l'attrezzatura per la rilevazione vengano collocati ben in vista o addirittura paradossalmente in strada. Anche sulla preventiva segnalazione della postazione e sulla sua visibilità si è già detto e viene ritenuto quanto attestato a verbale e così pure dalla conoscenza dei luoghi derivante dalle attestazioni a verbale la segnaletica può e deve essere ritenuta adeguata.

La violazione sussiste sotto il profilo oggettivo. Né sussistono ragioni valide e documentate che sotto il profilo soggettivo, vuoi ex art. 3 vuoi ex art. 4 (stato necessità) L. 689 consentano di escludere a tal titolo la sussistenza della violazione. Del resto, quanto contestato nel ricorso, risulta smentito già nel verbale (rispetto del comma 6 bis dell'art. 142 cds) e nel caso ribadito dalla PM fin dal verbale, mentre non è vero che solo laddove sussista il c.d. Decreto Prefettizio previsto dall'art. 4 L. 168/02 si possa omettere la contestazione immediata, essendo la stessa consentita (omessa contestazione) anche ex art. 201 cds. Né sussistono come detto ragioni valide e documentate che sotto il profilo soggettivo, vuoi ex art. 3 vuoi ex art. 4 (stato necessità) L. 689 consentano di escludere a tal titolo la sussistenza della violazione.

Nel caso specifico poi, come indicato dalla PM, la segnaletica è corretta (per lo meno nel senso di marcia della ricorrente), mentre ci si trova comunque in un centro abitato; inoltre a nulla rileva che altri mezzi eventualmente siano transitati senza essere fermati.

Contro le violazioni ex art. 142 cds (velocità), pur tenendo conto della recente circolare del Ministro On.le Maroni, che chiarisce l'applicazione della legge in vigore, ma non muta (né potrebbe farlo) la stessa, in forza di Cass. S.U. 17355/09 i verbali fanno fede fino a querela di falso laddove attestano il rispetto dell'art. 142 comma 6 bis cds (visibilità e segnalazione delle postazioni).

Pertanto non è ammessa la prova contro il fatto che le postazioni fossero appunto segnalate e visibili, né ovviamente a maggior ragione può valere la mera dichiarazione del ricorrente, ovvero elementi tratti dalla rilevazione di altri accertamenti. Il ricorso pertanto va rigettato.

Per questi motivi l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma dell'opposto verbale di accertamento, ma con le limitazioni sulla sospensione della patente di guida come da dispositivo per il fatto che la sospensione della patente non può essere esclusa ma non è detto che non

possa essere limitata ex art 204 bis CdS per stato di bisogno o necessità.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

Il GIUDICE DI PACE di Montecchio Emilia , visto l'art. 23 L.689/81, sulle
conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando

RIGETTA

l'opposizione proposta da XXXXXXXXXXXX avverso verbale n.
300843 del 1.8.09 della P.M. della Val D'Enza e

CONFERMA

il suddetto atto opposto. Spese compensate. Si determina la sanzione
nell'importo di Euro 500,00 . Conferma la sospensione della patente per il
periodo già scontato anche per ogni misura accessoria.

Montecchio Emilia 15.06.10

IL GIUDICE DI PACE

Dr. avv. A. Carbognani

Il Cancelliere B3

Dott.ssa Maria Antonia Ferrulli

Depositato in Cancelleria il _____

Il Cancelliere B3

Dott.ssa Maria Antonia Ferrulli